Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 10 gennaio 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **1031.**

Estinzione della Società operaia agricola di mutuo soccorso « Patria e Lavoro », con sede in Roccacasale.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società operaia agricola di mutuo soccorso « Patria e Lavoro », con sede in Roccacasale (L'Aquila), viene dichiarata estinta. L'immobile di proprietà della suddetta società mutua, censito alla partita n. 399 del nuovo catasto edilizio urbano di detto comune viene devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 172. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **1032.**

Estinzione della Società di mutuo soccorso fra operai, con sede in Motteggiana.

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società di mutuo soccorso fra operai, con sede in Villa Saviola del comune di Motteggiana (Mantova), viene dichiarata estinta. L'immobile di proprietà della suddetta società mutua, censito alla partita n. 187, foglio n. 17, n. 37/320 del nuovo catasto edilizio urbano del comune suddetto viene devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 171. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **1033.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo.

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 27 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 169. — CARUSO

AVVISO DI RETTIFICA

L'art. 26 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947 « Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 20 dicembre 1969, è integrato come segue:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969.

Nomina del presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 6 dello statuto della associazione predetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, con il quale l'avv. Fausto Nunziata è stato confermato nell'incarico di commissario straordinario dell'associazione fino al 15 ottobre 1968;

Ritenuta la necessità di ricostituire i normali organi della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro e di procedere, in primo luogo, alla nomina del presidente dell'ente, conferendo allo stesso i poteri del comitato centrale e del consiglio nazionale fino alla costituzione di tali organi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Angelo Marinello è nominato presidente della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1969
Registro n. 13, *foglio n.* 13

(12)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1969.

Divieto di raccolta di molluschi eduli in una zona di mare prospiciente il pontile A.P.I. di Falconara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 15 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, contenente disposizioni per il divieto della raccolta di molluschi eduli in zone acquee che non presentino le dovute garanzie nei riguardi igienici;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1933, con il quale è vietata la raccolta di molluschi eduli in determinate zone acquee;

Considerato che la zona di mare prospiciente il pontile A.P.I. di Falconara (Ancona), a partire da detto pontile, in direzione nord-ovest — per una distanza dalla costa di mg. 3,5 e per una estensione sulla costa di metri 2000 — ed in direzione sud-est — per una distanza dalla costa di mg. 3 e per una estensione sulla costa di metri 2500 — presenta attualmente condizioni di insalubrità che la rendono inidonea, sotto il profilo igienico-sanitario, alla raccolta dei molluschi;

Visti i pareri dell'Istituto superiore di sanità e del medico provinciale di Ancona;

Decreta:

Articolo unico.

La zona di mare prospiciente il pontile A.P.I. di Falconara (Ancona), a partire da detto pontile, in direzione nord-ovest — per una distanza dalla costa di mg. 3,5 e per una estensione sulla costa di metri 2000 — ed in direzione sud est — per una distanza dalla costa di mg. 3 e per una estensione sulla costa di metri 2500 — è inclusa nell'elenco, lettera *a*), di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

(12107)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1969.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi da quelli prescritti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, concernente la devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;

Vista la legge 17 maggio 1969, n. 272, concernente modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 4 luglio 1967, n. 580, che all'art. 1 stabilisce che le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel primo comma dell'art. 50 della citata legge n. 580 saranno determinate con decreto interministeriale dei Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione prevista all'art. 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, per la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della legge medesima e destinati all'esportazione, è rilasciata, di volta in volta, su richiesta dell'impresa interessata, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione interministeriale, composta dai rappresentanti del predetto Ministero e dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, della sanità e del commercio con l'estero.

Art. 2.

Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, devono indirizzare apposita domanda, su carta legale a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione, inviandone, per conoscenza, copia in carta libera ai Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, della sanità e del commercio con l'estero, indicando:

a) il nome e la ragione sociale, la sede legale della impresa, nonchè la sede dello stabilimento ove si intende effettuare la produzione delle merci destinate all'esportazione;

b) le merci ed il quantitativo delle stesse da produrre ed il paese ove si intendono esportare;

c) la quantità, il tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare;

d) la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima.

La lavorazione non può essere iniziata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data di spedizione della domanda a mezzo raccomandata, a meno che l'autorizzazione richiesta non pervenga alla ditta stessa in un termine di tempo più breve.

Alla domanda devono essere allegati tre esemplari della confezione con la quale il prodotto verrà esportato.

Art. 3.

La lavorazione degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, destinati all'esportazione ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti, deve essere effettuata in modo da renderne possibile il diretto, immediato controllo da parte degli organi di vigilanza, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti destinati al consumo interno.

Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati, pane e paste alimentari destinati al consumo interno, nonchè i prodotti destinati all'esportazione ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti, ad eccezione del pane fresco destinato all'esportazione nella stessa giornata della sua produzione, debbono essere immagazzinati in appositi locali, sulla porta dei quali deve essere affisso un cartello recante la scritta a caratteri ben visibili: « Deposito di materie prime e di prodotti finiti, destinati all'esportazione ».

Art. 4.

Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della legge 4 luglio 1967, n. 580, nonchè le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari ai sensi della legge stessa, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione, devono essere annotate in apposito registro di carico e scarico, il quale deve riportare:

Per gli sfarinati:

a) nella parte « carico »:

1) la data di introduzione nel molino, la qualità, la quantità e la specifica denominazione merceologica dello sfarinato, se ha caratteristiche difformi da quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, e delle sostanze che si intendono additivare o miscelare allo stesso sfarinato, nonchè il nome e l'indirizzo del fornitore e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagno dello sfarinato e delle sostanze stesse;

2) la denominazione e la quantità dello sfarinato prodotto con la indicazione delle caratteristiche chimiche difformi da quelle prescritte agli articoli 7 e 9 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nel caso che non sia stato additivato o miscelato e con l'indicazione percentuale quantitativa delle sostanze aggiunte, qualora sia stato additivato o miscelato;

b) nella parte « scarico »:

1) la quantità delle sostanze additivate o miscelate nel prodotto finito;

2) la data dell'esportazione, il quantitativo ed il tipo dello sfarinato esportato, il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.

Per il pane:

a) nella parte « carico »:

1) la data di introduzione nel panificio, la quantità, il tipo dello sfarinato, nonchè il nome e l'indirizzo del fornitore e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagno;

2) la data di introduzione nel panificio, la qualità e la specifica denominazione merceologica delle sostanze che si intendono impiegare nell'impasto, nonchè il nome e l'indirizzo del fornitore e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagno;

b) nella parte « scarico »:

1) la data di fabbricazione e la quantità del prodotto finito, con l'indicazione della composizione qualitativa e quantitativa percentuale;

2) la data dell'esportazione, il quantitativo ed il tipo del pane esportato, il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.

Per le paste alimentari:

a) nella parte « carico »:

1) la data di introduzione nel pastificio, la quantità, il tipo dello sfarinato, nonchè il nome e l'indirizzo del fornitore e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagno;

2) la data di introduzione nel pastificio, la qualità, quantità e la specifica denominazione merceologica delle sostanze che si intendono impiegare nell'impasto, nonchè il nome e l'indirizzo del fornitore e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagno;

b) nella parte « scarico »:

1) la data di fabbricazione e la quantità del prodotto finito, con l'indicazione della composizione qualitativa e quantitativa percentuale;

2) la data dell'esportazione, il quantitativo ed il tipo della pasta esportata, il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.

Le annotazioni di cui sopra devono essere effettuate sui registri di carico e scarico, all'atto, rispettivamente — quelle a carico — della introduzione negli appositi depositi, previsti al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto, delle materie prime e delle sostanze da additivare o miscelare e, quelle a scarico, all'atto dell'uscita dai predetti depositi e della esportazione, delle materie e sostanze stesse e dei prodotti finiti.

Tutti i registri di carico e scarico di cui al presente articolo, ordinati in pagine progressivamente numerate, devono essere sottoposti al visto dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio e devono essere tenuti a cura delle imprese interessate, per essere esibiti ad ogni richiesta delle autorità preposte alla vigilanza ai sensi della legge 4 luglio 1967, n. 580.

Art. 5.

Entro centoventi giorni dalla data di esportazione la impresa interessata deve inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione, copia fotostatica del certificato doganale (Modello A/55), munito del visto di uscita della dogana competente, e deve riportarne gli estremi nel libro di carico e scarico di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Le norme del presente decreto non si applicano per la produzione, ai fini dell'esportazione, di sfarinati, pane e paste alimentari aventi gli stessi requisiti richiesti per gli analoghi prodotti da immettere al consumo nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 183

(59)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno alla cascata delle Marmore, in comune di Terni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Terni per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 aprile 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona intorno al salto del Velino nel Nera che dà origine alla cascata delle Marmore nel comune di Terni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Terni;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Associazione fra gli industriali della provincia di Terni, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la celeberrima veduta della massa bianca delle acque che si precipita a valle con fragore immenso, sollevando una nube di schiuma polverizzata che — a sole basso e in posizione opportuna — si colora dell'iride in mezzo allo scenario della fitta boscaglia circostante, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, godibile da numerosi punti di vista;

Decreta:

La zona intorno al salto del Velino nel Nera che dà origine alla cascata delle Marmore sita nel comune di Terni ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale territorio è distinto dalle particelle dei seguenti fogli del comune di Terni: foglio 145, particelle 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 74, 71, 72, 73, 68, 69, 70, 65, 66 e 67. La particella 5 è vincolata per una piccola parte e precisamente quella compresa tra la particella 14 la strada statale Valnerina, 15, strada statale Valnerina, 16, 20 e 21 e l'elettrodotto che corre tra la strada vicinale e la particella 21. Foglio 164, tutte le particelle del foglio situate a nord dello « sviluppo A, al foglio degli allegati n. 1 » escluse le particelle: 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 296, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 422, 423, 424, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 496, 497, 946, 952, 953, 1046 e 1079. Foglio 165, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 100, 104, 183, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 215, 216, 217, 218, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 e 198.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Terni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Terni

Verbale della riunione del giorno 19 *aprile* 1968

A seguito della convocazione da parte del soprintendente ai monumenti e gallerie dell'Umbria, si è riunita la commissione provinciale delle bellezze naturali il giorno 19 aprile 1968 alle ore 16 negli uffici dell'amministrazione provinciale di Terni.

(*Omissis*).

Udita la relazione del vice presidente dopo ampia discussione, la commissione propone di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il disposto di cui al comma tre e quattro dell'art. 1 la zona intorno al salto del Velino nel Nera che dà origine alla cascata delle Marmore.

Bellezza di tale importanza da essere conosciuta in tutto il mondo.

Il territorio da sottoporre a tutela è distinto dalle particelle degli allegati fogli catastali del comune di Terni.

Foglio 145, particelle: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 74, 71, 72, 73, 68, 69, 70, 65, 66 e 67.

La particella 5 è vincolata per una piccola parte e precisamente quella compresa tra la particella 14 la strada statale Valnerina - 15 - strada statale Valnerina - 16, 20 e 21 e l'elettrodotto che corre tra la strada vicinale e la particella 21.

Foglio 164, tutte le particelle del foglio situate a nord dello « sviluppo *A* - al foglio degli allegati n. 1 » *escluse* le particelle: 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 296, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 422, 423, 424, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 496, 497, 946, 952, 953, 1046 e 1079.

Foglio 165: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 100, 104, 183, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 215, 216, 217, 218, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 e 198.

(11948)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di S. Nicola Arcella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di S. Nicola Arcella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Nicola Arcella (Cosenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera — lunga circa 60 km. — limitata ad ovest dalla battigia del mar Tirreno e che si adagia sui primi rilievi collinari talvolta dolci, spesso dirupati, che salgono verso la cortina dell'Appennino calabrese, magnifico fondale, frastagliato nel cielo, a tutte le visioni dalla costa, offre brevi fertili pianure, fra i dossi, ove, in tempi remoti, si spingevano ancor più avanti i flutti del mar Tirreno; la bellezza del paesaggio è varia e mutevole; dalle zone che posseggono un paesaggio di carattere quasi caprese (S. Nicola Arcella e Praia a Mare) dove la costa, bagnata da un mare del blu più intenso, si sfrangia in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante vegetazione; alcuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e torri costiere rendono più vivace ed umano l'aspetto spettacolare della natura;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di San Nicola Arcella (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: cominciando da nord: il confine col comune di Praia a Mare segnato in parte dal torrente Fiuzzo (Fiuzzi sulle carte militari), tale limite sino a raggiungere il mappale n. 1, quindi i mappali numeri 1, 18 e 20 (tutti del foglio n. 1), indi il fosso Vennefora sino alla sua confluenza col torrente denominato Tufo o Troppo, tratto della strada comunale S. Nicola-Praia d'Aieta sino al punto in cui essa tocca il torrente Canale Grande, brevissimo tratto del torrente Canale Grande indi la strada comunale Pietrascivola sino al bivio con la strada comunale Castagneta. Tratto di questa strada e tratto della strada comunale Scannagallina sino al fosso Marculla. Tratto del fosso Marculla sino al suo intersecarsi con la strada vicinale Sorgente San Giorgio dell'Ilice, detta strada vicinale sino al suo incontro con la strada comunale Sorgente San Giorgio dell'Ilice. Breve tratto di detta strada indi il confine col comune di Scalea sino a raggiungere il mare. Tutta la battigia del mare in comune di S. Nicola Arcella sino al torrente Fiuzzo. Vanno compresi nel vincolo gli scogli lungo la costa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di San Nicola Arcella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 dicembre 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
ANGELINI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi, 8 del mese di luglio 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 in Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

Fascia litorale tirrenica compresa fra il confine Lucano ed il comune di Fuscaldo escluso - Essa attraversa i seguenti comuni:

(*Omissis*).

SAN NICOLA ARCELLA.

(*Omissis*).

La porzione di vincolo riguardante il comune di San Nicola Arcella è stata esaminata presente il sindaco.

Il vincolo viene così descritto:

Il territorio del comune di San Nicola Arcella racchiuso nel seguente tracciato:

cominciando da nord: il confine col comune di Praia a Mare segnato in parte dal torrente Fiuzzo (Fiuzzi sulle carte militari), tale limite sino a raggiungere il mappale n. 1, quindi i mappali nn. 1, 18 e 20 (tutti del foglio n. 1), indi il fosso Vennefora sino alla sua confluenza col torrente denominato Tufo o Troppo, tratto della strada comunale S. Nicola-Praia d'Aieta sino al punto in cui essa tocca il torrente Canale Grande, brevissimo tratto del torrente Canale Grande indi la strada comunale Pietrascivola sino al bivio con la strada comunale Castagneta. Tratto di questa strada e tratto della strada comunale Scannagallina sino al fosso Marculla. Tratto del fosso Marculla sino al suo intersecarsi con la strada vicinale Sorgente San Giorgio dell'Ilice - detta strada vicinale sino al suo incontro con la strada comunale Sorgente San Giorgio dell'Ilice. Breve tratto di detta strada indi il confine col comune di Scalea sino a raggiungere il mare. Tutta la battigia del mare in comune di San Nicola Arcella sino al torrente Fiuzzo. Vanno compresi nel vincolo gli scogli lungo la costa,

ha per le su esposte ragioni notevole interesse ambientale e paesistico. Dopo serena discussione, messa ai voti la suddetta proposta di vincolo, essa viene approvata all'unanimità eccezion fatta per il sindaco che si astiene. Il presidente, constatata maggioranza relativa di assensi per il vincolo proposto, dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo costiero in comune di San Nicola Arcella secondo i suaccennati limiti.

(*Omissis*).

(12109)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1969.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'istituzione di un istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 46 del vigente statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1968, relativo alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del predetto Istituto in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1967-1969;

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1969, relativo alla sostituzione del sindaco effettivo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina, per il prossimo triennio, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto in questione, in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Renato Simoncini ed il dott. Rodolfo Manera sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1970-1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(12187)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1969.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « S.p.a. Oleifici veneti riuniti » fallita, già corrente in S. Martino Buon Albergo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1950, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per l'importazione di merce in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « S.p.a. Oleifici veneti riuniti » fallita, già corrente in S. Martino Buon Albergo (Verona), ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione dall'Olanda di « olio di soia » ed « oli vegetali (v. d. 15.07) » di cui al Mod. B-import n. 1.588.601 per F.Ol. 42.793,80 emesso in data 19 novembre 1963 dal Banco di Napoli, filiale di Verona;

Considerato che la medesima ditta « S.p.a. Oleifici veneti riuniti », fallita, già corrente in S. Martino Buon Albergo (Verona) ha chiesto di effettuare altro pagamento anticipato per l'importazione dalla Svizzera di « olio di oliva (v. d. 15.07) » di cui al Mod. B-import n. 8.800.196 per Lit. 9.949.500 emesso in data 3 febbraio 1964 dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che la su citata ditta non ha importato entro i termini prescritti le merci di cui ai due Mod. B-import innanzi indicati;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate, con i Mod. B-import innanzi elencati, fino alla concorrenza del 5% del controvalore in lire italiane di F.Ol. 42.793,80 (Banco di Napoli, filiale di Verona) e di Lit. 9.949.500 (Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1969

Il Ministro: MISASI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1969.

Autorizzazione alla società L'Union des Assurances de Paris - « L'Union I.A.R.D. », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad estendere lo esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società L'Union des Assurances de Paris - « L'Union I.A.R.D. », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società L'Union des Assurances de Paris - « L'Union I.A.R.D. », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza).

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(12190)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1969.

Autorizzazione alla compagnie du Soleil - Société anonyme d'assurances à primes fixes contre les accidents et tous risques, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnie du Soleil - Société anonyme d'assurances à primes fixes contre les accidents et tous risques, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: automobili, cristalli, furti, grandine, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo incendio;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnie du Soleil - Société anonyme d'assurances à primes fixes contre les accidents et tous risques, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo incendio.

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(12192)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1969.

Autorizzazione alla compagnia Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Monaco di Baviera e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo grandine.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Monaco di Baviera e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, automobili, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, vetri, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo grandine;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La compagnia Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Monaco di Baviera e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo grandine.

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(12188)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.

Emissione, per l'anno finanziario 1970, di buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, che all'art. 14 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1970, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1970, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza

a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Tali decreti stabiliranno i limiti massimi entro i quali sarà fatto luogo all'emissione dei predetti buoni distintamente per: *a*) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; *b*) buoni per investimenti liberi.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie	F	da L.	100.000
»	G	»	500.000
»	H	»	1.000.000
»	L	»	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva è stabilita nella misura del 3,75 % e viene corrisposto anticipatamente.

Per i buoni relativi ad investimenti liberi, invece, lo interesse, anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal succitato art. 1.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria, per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, dovranno comunicare l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere:

a) alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, entro il giorno 27 del mese che precede quello in cui si effettua l'emissione, per i buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro in Roma, per i buoni per investimenti liberi, indicando per questi ultimi lo eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a dieci centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni, a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni che non pervengono in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che allo articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti e rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito della avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva sarà effettuata con riparto pro-quota quando le richieste degli istituti di credito superino lo importo fissato dal Tesoro per l'emissione mensile di cui al punto *a*) del citato art. 1.

I buoni da vincolare a riserva, di cui al presente articolo rimarranno fino al rimborso presso l'istituto di emissione.

Art. 10.

Le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1970 di cui al presente decreto, potranno essere modificate con decreti del Ministro per il tesoro; i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro, quando ricorrano particolari circostanze.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria compileranno le contabilità previste dall'art. 555 del regolamento di contabilità generale dello Stato distintamente per i buoni di cui alle lettere *a*) e *b*) del richiamato art. 1.

Art. 12.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 190

(75)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1970 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 138.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 gennaio 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 191

(160)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 dicembre 1969.
Norme per la profilassi dell'encefalomielite aviare.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato il carattere infettivo e diffusivo dell'encefalomielite aviare;

Ritenuto necessario estendere a tale malattia alcune norme di polizia veterinaria;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie infettive e diffusive del pollame elencate nell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria, e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta l'encefalomielite aviare.

Art. 2.

Accertata l'esistenza dell'encefalomielite aviare si adottano, in quanto applicabili, le norme previste dagli articoli 10 e 152 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dall'art. 16 del citato regolamento, trascorsi 21 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali infetti sono stati uccisi.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria e solo a scopo di macellazione, lo spostamento degli animali sani esistenti nel focolaio è accordato dal sindaco, il quale ne dà preventiva comunicazione telegrafica al sindaco del comune ove trovasi il macello di destinazione.

Art. 4.

Su richiesta degli interessati il veterinario provinciale, tenuto conto della situazione locale e delle caratteristiche dell'allevamento può consentire l'impiego di vaccini vivi contro l'encefalomielite aviare precisando nell'apposita autorizzazione l'età dei soggetti da trattare.

I capi vaccinati vanno tenuti in isolamento per un periodo di almeno 21 giorni e non debbono subire spostamenti neanche nell'ambito della stessa azienda a meno che tutti i soggetti sessualmente maturi, non abbiano già subito in età prepubere la vaccinazione o non abbiano acquisito una immunità naturale da accertarsi mediante prove di laboratorio.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 dicembre 1969

(22) *Il Ministro*: RIPAMONTI

DECRETO PREFETTIZIO 9 dicembre 1969.
Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto n. 5745 del 26 novembre 1969, con cui è stato provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1969-1971;

Ritenuto che occorre chiamare a far parte di detto consesso il rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica;

Vista la designazione dell'ente interessato;

Vista la circolare 6 novembre 1969, n. 212 del Ministero della sanità;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il sig. Ronga Gennaro è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica.

Salerno, addì 9 dicembre 1969

(12115) *Il prefetto*: FABIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « EX NA 59 », « Dx B 60 » e « Dxx 56 »

Gli esplosivi da mina denominati « EX NA 59 », « Dx B 60 » e « Dxx 56 » fabbricati dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Calvagese della Riviera e dalla ditta Nitro Nobel in quello di Gyttorp (Svezia), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione d'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12148)

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Gli artifici denominati « Razzo a mano con colori », « Razzo a mano con detonazione », « Razzo quodlibet », « Razzo diamant » e « Razzo girandol » fabbricati dalla Pyrotechnische Fabriken Hans Moog H. Nicolaus di Wuppertal-Ronsdorf (Repubblica federale tedesca), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria IV, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12150)

Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Dinamite Pravisani 30 Galleria », in sigla « D P 30 G » e « Dinamite Pravisani 30 Sismico », in sigla « D P 30 S ».

Gli esplosivi da mina denominati « Dinamite Pravisani 30 Galleria », in sigla « D P 30 G » e « Dinamite Pravisani 30 Sismico », in sigla « D P 30 S », che la società Pravisani esplosivi intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Sequals, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili il primo per lavori a cielo aperto ed in galleria mentre il secondo soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione, per entrambi, dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* del l'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12153)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

465° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Decreto ministeriale 18 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 198, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della società Romana Gestioni - ROGE - Società per azioni, con sede in Roma, alla concessione delle sorgenti di acqua minerale clorurato-sodica denominata « FARFA », sita in territorio dei comuni di Fara Sabina, Montopoli Sabina e Castelnuovo di Farfa, provincia di Rieti.

Decreto ministeriale 19 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1969, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 147, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Barbieri », sita in piazza Nizzola del comune di Casamicciola Terme, provincia di Napoli, conferita in perpetuo ai condomini con decreto ministeriale 28 maggio 1931, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, ai signori Liberino Buono e Salvatore Barbieri, rappresentati dal primo, domiciliato a Porto d'Ischia, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1969, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 186, con il quale la concessione del giacimento di terre con refrattarietà superiore ai 1630°C denominata « Croce di Popi », sita in territorio dei comuni di Valdagno e Altissimo, provincia di Vicenza, accordata per la durata di anni venti alla Società industrie minerarie italiane - S.I.M.I. - Società a r. l. con D.D. 10 dicembre 1962 - è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, al geom. Giannantonio Vaccaro, residente in Trissino, provincia di Vicenza.

Decreto ministeriale 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1969, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 187, con il quale la concessione dei giacimenti di lignite denominata « Pietrafitta - Val Nestore » sita in territorio dei comuni di Piegaro, Panicale e Perugia, provincia di Perugia, di cui è titolare dal 1° giugno 1963 l'E.N.E.L., Ente nazionale per l'energia elettrica, con sede in Roma, è rinnovata a favore dell'ente stesso, compartimento di Roma, con sede in Roma, per la durata di anni trenta a decorrere dal 14 ottobre 1968.

Decreto ministeriale 9 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1969, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 148, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Acqua minerale Appia », sita in territorio del comune di Roma, conferita alla Società per azioni S.I.C.A.M. con decreto ministeriale 22 marzo 1963, è intestata, a seguito della modifica della ragione sociale, alla « Sorgente Appia S.p.a. », con sede in Roma.

Decreto ministeriale 9 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1969, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 189, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Calena », sita in territorio dei comuni di Francolise e Teano, provincia di Caserta, accordata al dottor Mario Di Resta per la durata di dieci anni con decreto prefettizio in data 7 ottobre 1957, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 29 dicembre 1966, ai signori Di Resta Federico e Di Resta Maria Rosaria, legalmente rappresentati dal primo, residente in Calvi Risorta, provincia di Caserta.

Decreto ministeriale 10 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1969, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 55, con il quale alla società « Terme Vigezzo della dottoressa Poscio Ines & C. - Soc. n. c. », con sede in Malesco, provincia di Novara, è rilasciata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale in località denominata « Vigezzo », del comune di Malesco, provincia di Novara.

Decreto ministeriale 17 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1969, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 188, con il quale la concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C ed argille per terraglia forte, denominata « Curatone », sita in territorio del comune di Boca, provincia di Novara, di cui sono titolari, a decorrere dal 31 dicembre 1968 i signori Barbaglia Ettore fu Cesare, Barbaglia Franco fu Alfredo Antonio, Barbaglia Damaso fu Alfredo Antonio, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 14 giugno 1969, alla « S.A.R. - Società argille refrattarie di Ettore Barbaglia & C., Soc. in acc. sempl. », con sede in Boca, provincia di Novara.

Decreto del prefetto della provincia di Savona 27 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Firenze il 30 maggio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla Società per azioni Acqua minerale di Calizzano, rappresentata dal signor Augusto Ghigliazza in qualità di presidente, con sede in Calizzano, provincia di Savona, è rinnovata per la durata di anni dieci, a decorrere dal 4 febbraio 1968, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nell'ambito dell'area della concessione denominata « Fonte delle anime », nel territorio del comune di Calizzano, provincia di Savona.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 21 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Napoli il 29 ottobre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale alla società in nome collettivo Forina Italo & C., con sede in Canosa di Puglia, provincia di Bari, è accordata la concessione per lo sfruttamento minerario del giacimento di tufo calcareo situato in località « Tufarelle » del comune di Canosa di Puglia, provincia di Bari, limitato a parte della particella catastale n. 56 del foglio di mappa n. 77 di proprietà dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise di Bari, per la durata di anni 15 a decorrere dalla data del presente decreto.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 28 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Torino il 30 settembre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale alla ditta Francesco Possio, con sede in Lanzo Torinese, è conferita, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione mineraria per talco nella località denominata « Brunetta », sita in territorio dei comuni di Cantoira e Monastero Lanzo, provincia di Torino.

Decreto del prefetto della provincia di Genova 29 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Firenze il 20 ottobre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale alla Società a. s. Pasquale Capanna & C., è accordato, a decorrere dalla data del presente decreto, l'ampliamento da ettari 115 ad ettari 402 dell'area della concessione della facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nella località « Madonna della Guardia », in territorio dei comuni di Genova e Ceranesi, provincia di Genova, con esclusione delle sorgenti « Osteria dello zucchero » e « Costa Colletta », che sono riconosciute di preminente interesse pubblico, in quanto ritenute indispensabili per il rifornimento idrico degli abitanti e di due esercizi pubblici esistenti nella zona.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 6 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Milano il 14 ottobre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 130, con il quale alla Società per azioni Esercizio cave feldspato, con sede in Laveno Mombello, provincia di Varese, è accordata la concessione mineraria per feldspato denominata « Garavina 2ª », sita in territorio dei comuni di Dorio, Sueglio e Vestreno, provincia di Como, risultante dalla unificazione delle concessioni « Lentenno » e « Garavina », per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 6 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Milano il 14 ottobre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 129, con il quale alla ditta Invernizzi dott. Pierfranco, domiciliata a Cortabbio di Primaluna, provincia di Como, è accordata per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione di coltivare il giacimento di feldspato in località « Alpe Cantello », del territorio del comune di Primaluna, provincia di Como.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 16 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Napoli il 27 novembre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale alla ditta Vincenzo Ierace, con sede in Potenza, è accordata la proroga per anni tre a decorrere dal 1° dicembre 1969, della concessione per lo sfruttamento del giacimento di argilla situato in contrada « Mancosa S. Maria », del comune di Potenza.

(12043)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi del 9 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629 —	629,40	629,50	629,50	629,325	629 —	629,50	629,50	629 —	629,30
$ Can.	586,25	586,50	586,30	586,65	585,50	586,20	585,60	586,65	586,25	586,25
Fr. Sv.	145,68	145,75	145,68	145,76	145,70	145,63	145,75	145,76	145,66	145,75
Kr. D.	83,94	83,99	84 —	84,02	84 —	83,95	84,02	84,02	83,93	83,95
Kr. N.	88,02	88,04	88,05	88,045	88 —	88,01	88,04	88,045	88,02	88,02
Kr. Sv.	121,78	121,84	121,86	121,88	121,65	121,78	121,89	121,88	121,78	121,78
Fol. . .	173,18	173,45	173,45	173,47	173,10	173,16	173,46	173,47	173,18	173,20
Fr. B. .	12,66	12,66	12,6675	12,6620	12,65	12,66	12,6675	12,6620	12,66	12,66
Franco francese	113,23	113,28	113,32	113,31	113,15	113,24	113,32	113,31	113,23	112,25
Lst.	1509,95	1510 —	1510,40	1510,30	1509,25	1509,72	1510,45	1510,30	1509,95	1509,75
Dm. occ.	170,61	170,64	170,64	170,615	170,50	170,59	170,52	170,615	170,61	170,65
Scell. Austr. .	24,39	24,33	24,355	24,3490	24,30	24,33	24,3475	24,3490	24,33	24,33
Escudo Port.	22,11	22,10	22,14	22,11	22,15	22,10	22,10	22,11	22,11	22,01
Peseta Sp. .	9 —	9 —	8,995	9,005	9 —	9 —	9,0075	9,005	9 —	9 —

Media dei titoli del 9 gennaio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,80
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,675
» 5 % (Ricostruzione)	92,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,75
» 5 % (Città di Trieste)	91,90
» 5 % (Beni Esteri)	88,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,425
» 5,50 % » » 1968-83	98,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	98,475
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1970

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	586,625
1 Franco svizzero .	145,762
1 Corona danese	84,02
1 Corona norvegese .	88,042
1 Corona svedese .	121,885
1 Fiorino olandese	173,465
1 Franco belga .	12,665
1 Franco francese	113,315
1 Lira sterlina .	1510,375
1 Marco germanico .	170,617
1 Scellino austriaco .	24,348
1 Escudo Port. .	22,105
1 Peseta Sp. .	9,006

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 16643/3796, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ruberto Nunzio, nato il 30 giugno 1892 in San Giovanni Rotondo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 27.920 riportata in catasto alla particella n. 11-*b* del foglio di mappa n. 134 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 87.

(12045)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1969, numero 17811/4060, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrodicasa Nicola, nato il 27 giugno 1922 in San Valentino, Salvitti Elvira, nata il 25 aprile 1924 in San Valentino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in San Valentino, estesa mq. 5020 riportata in catasto alla particella n. 2-*f* del foglio di mappa n. 13 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con il n. 180.

(12044)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1968 al 31 dicembre 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1925/68, n. 1929/68 e n. 2033/68 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):		
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):		
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:		
		a) inferiore o uguale al 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % .	968,75	406,25
	12	2. aventi tenore in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	13.781,25	13.218,75
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % .	20.937,50	20.937,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % . . .	26.975,00	26.975,00
		b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.832,50	1.270,00
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . .	14.645,00	14.082,50
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	25.281,25	25.281,25
		c) superiore al 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	3.101,85	2.539,35
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % .	15.914,35	15.351,85
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	20.893,75	20.893,75
	85	II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari . .	26.975,00	26.975,00

(10954)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a sette posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da destinare alle sedi di Alessandria, Ancona, Bologna, Perugia, Torino, Udine e Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 23 settembre 1969, con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole all'indizione di un concorso per esami a sette posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione stessa, riservato a laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime o in scienze coloniali;

Atteso, altresì, che il consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riservato a laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime o in scienze coloniali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime o in scienze coloniali.

Ai sensi dell'art. 161, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso suddetto anche gli impiegati delle amministrazioni statali appartenenti alle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti diplomi di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°, salvi i casi di elevazione di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) essere di buona condotta morale e civile;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Le esclusioni dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per gli alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

f) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi altoatesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi ed i rimpatriati di cui al precedente art. 3, n. 2), lettera e), che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 9, e successive modificazioni e integrazioni);

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 4.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suddetto, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, precisando l'università o l'istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

la lingua o le lingue estere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dall'articolo seguente.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori ed agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui al precedente art. 2, lettera b), gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, a quanto segue:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da

rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-Esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (mod. 104 e 106) rilasciato dal competente distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'amministrazione pubblica o locale (comuni, stazioni dei carabinieri, ecc.), nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'autorità competente, da cui risulti espressamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nel precedente art. 3, n. 2), lettera *d*);

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dell'opera stessa;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

In luogo del decreto o del mod. 69-*ter* di cui sopra, gli interessati potranno produrre una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido per servizio a fini della iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti il numero di iscrizione nel ruolo formato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alla forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288, ovvero mediante un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) *madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti*:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *profughi e rimpatriati*:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona *B* del Territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno lo loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

9) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 5, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di permanenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Per i candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o che abbiano partecipato a corsi di preparazione od integrazione organizzati dall'amministrazione predetta, all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), si provvederà d'ufficio. A tal fine, il possesso dei titoli di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire alla direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appo-

siti documenti indicati nell'art. 6, salvo il caso che l'abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle sui liste elettorali il candidato e iscritto;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi per lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 5.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengono ad Amministrazione statale come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio di cui al citato art. 7, lettera *A*);
3) certificato medico di cui allo stesso art. 7, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 7, lettera *A*);
2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 7, lettera *B*);
3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 7, lettera *E*);
4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 7, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 5 e 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.
Prove di esame e formazione delle graduatorie

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale obbligatorie e di una prova facoltativa di lingue estere, come dal programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingua estera, classificate con almeno sei decimi.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.191.900 di cui alla tabella *B*, lettera *a*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, dell'indennità integrativa speciale di L. 20.400, prevista dalla legge 17 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, dell'assegno integrativo non pensionabile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 fissato con legge 1° agosto 1969, n. 464 nella misura mensile lorda di L. 8000, salva la rideterminazione di tale trattamento economico, previsto dalla stessa legge n. 249/1968, nonchè della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e siano provvisti di stipendio d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato, conserveranno, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio di cui sopra.

Ai vincitori del concorso, ove provengano dal personale operaio di ruolo dello Stato e siano in godimento di paga, ragguagliata ad anno, di importo superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito l'assegno personale, non utile a pensione, previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza tra tale paga ed il nuovo trattamento di stipendio.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ad essi, qualora vengano destinati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.
Nomina della commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Roma, addì 6 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1969
Registro n. 9 *Monopoli, foglio n.* 299

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Parte prima

Istituzioni di diritto privato.

Parte seconda

Diritto amministrativo e costituzionale.

Parte terza

Economia politica e scienza delle finanze.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Prova orale

La prova orale comprende:

a) le materie oggetto delle prove scritte;

b) elementi di diritto penale;

c) nozioni sul sistema tributario italiano;

d) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) statuto degli impiegati civili dello Stato;

f) legge sul monopolio dei sali e tabacchi (17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni);

g) nozioni di statistica.

Roma, addì 6 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Piazza Mastai, 11 - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di . .)
il . . e residente dal (1) .
in . (provincia di .)
via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a sette posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . .

. . .

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . ., di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di laurea in (5) . . conseguito presso l'Università di . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (6) . .

.

Fa presente di (7) .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua .

Dichiara, infine, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . lì . .

Firma . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(8) . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Indicare il titolo di studio posseduto.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare: di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(12056)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento, per l'anno 1969-70, di borse di studio ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio od in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1969-70:

a) n. 200 da L. 50.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) n. 150 da L. 90.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 80 da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 20 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 60 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Nell'ambito della presente categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1968-69 (compresa la sessione di febbraio 1970) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi consigliato dalla Facoltà, con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti nelle scuole medie inferiori e superiori ovvero studenti universitari iscritti al I corso dell'anno accademico 1969-70: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami una votazione non inferiore alla media di 7/10 ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1968-1969.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonché quelli che per l'anno accademico 1969-70 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti, di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1969-70 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in Istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso col presente decreto.

Nel caso che più candidati appartenenti al medesimo nucleo familiare dovessero risultare vincitori, la borsa di studio verrà attribuita solo a quello che risulterà utilmente classificato per la borsa di maggiore importo o, qualora trattasi di candidati appartenenti alla medesima categoria, a quello che risulterà meglio classificato nella relativa graduatoria.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso dirette al Ministero dell'interno, direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alle Prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1970 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1970 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato della dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1968 o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini della imposta complementare. Tale dichiarazione è richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1968-69, con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1969-70;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1969-70 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1968-69;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del II corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con l'espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1968-69 (compresa la sessione di febbraio 1970) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi consigliato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti che lo studente non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonché l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza del richiedente ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in una delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 4 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla documentazione in conformità a quanto prescritto dal presente bando.

Art. 6.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e delle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: RESTIVO

(34)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 45, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a otto posti di sostituto avvocato dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Viste le lettere di designazione della Corte suprema di cassazione in data 26 agosto 1969, del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, in data 6 settembre 1969 e della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma, in data 22 settembre 1969;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esame teorico-pratico a otto posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con il decreto sopra citato, è costituita come segue:

Presidente:

Arias avv. Cesare, vice avvocato generale dello Stato.

Membri:

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Greco dott. Francesco, consigliere della Corte di cassazione;

Angelini Rota avv. Angelo, componente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;

Giorgianni prof. Michele, ordinario di materie giuridiche dell'Università degli studi di Roma.

Segretario:

Conti avv. Marcello, vice avvocato dello Stato.

Per quanto attiene la spesa relativa alle prestazioni della commissione sopraindicata nonchè per gettoni di presenza al personale di assistenza, non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 1821 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 5 novembre 1969

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1969
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 383

(12157)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 8034 e n. 8035 in data 31 agosto 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;

Vista la rinunzia del dott. Giuliano Antonio alla condotta medica 7ª sede del comune di Salerno;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Giuliano Antonio;

Considerato che il dott. Cirillo Giuseppe, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cirillo è dichiarato vincitore del posto di medico condotto, 7ª sede, del comune di Salerno.

Il sindaco del comune di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 5 dicembre 1969

Il medico provinciale: GALLO

(12162)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo, direttore del macello e del mercato bestiame presso il comune di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto veterinario provinciale n. 67.3186/28 del 17 dicembre 1968, e successive modificazioni, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore del macello e del mercato bestiame presso il comune di Verona;

Visto il decreto veterinario provinciale n. 67.3186/28 del 1° luglio 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Visto il decreto veterinario provinciale n. 67.3186/28 del 7 ottobre 1969, con il quale è stato provveduto alla ammissione dei candidati al concorso per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del macello e del mercato bestiame presso il comune di Verona;

Visti i verbali delle operazioni concorsiali svolte dalla citata commissione giudicatrice;

Considerate legittime e regolari tutte le operazioni di cui sopra;

Visti gli articoli 63, ultimo comma, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore del macello e del mercato bestiame presso il comune di Verona:

1. Faccincani Franco, punti 189,717 su 240;
2. Acciarri Costantino, punti 161,733 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 1° dicembre 1969

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto veterinario provinciale n. 67.3186/28 del 17 dicembre 1968, e successive modificazioni, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo, *direttore del macello e del mercato bestiame* presso il comune di Verona;

Visto il decreto veterinario provinciale n. 67.3186/28 del 1° dicembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione del vincitore del concorso in argomento;

Visti gli articoli 63, ultimo comma, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Decreta:

Il prof. Franco Faccincani, è dichiarato vincitore, per concorso, del posto di veterinario capo, direttore del macello e del mercato bestiame presso il comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 1° dicembre 1969

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(12079)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 334/14.6.1 del 25 febbraio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della relativa commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Rovigo, dell'ordine dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il decreto n. 5322 in data 19 dicembre 1969 del medico provinciale di Rovigo relativo alla nomina del veterinario condotto;

Visto l'art. 47 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto di cui al decreto n. 334/14.6.1 del 25 febbraio 1969, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Noce dott. Dante, vice prefetto ispettore della prefettura di Rovigo;

Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

prof. Montroni, direttore di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Seren prof. Ennio, direttore della clinica medico veterinaria dell'Università di Milano;

Munari dott. Armando, veterinario condotto di Polesella.

Segretario:

Novielli dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'ufficio del veterinario provinciale di Rovigo e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 19 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: SANNA

(12185)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 agosto 1969, n. **295.**

Vincolo sulle risorse idriche della Valle d'Aosta.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *agosto* 1969)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 4 febbraio 1963 n. 129, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1963, concernente il piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1969, con il quale è stato approvato, a norma della detta legge, il piano regolatore generale degli acquedotti;

Considerato che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 ottobre 1968, con il quale sono state approvate le norme di attuazione del suddetto piano regolatore generale degli acquedotti, occorre disporre il vincolo, totale o parziale, delle risorse idriche di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della citata legge 4 febbraio 1963, n. 129, per la Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Considerato altresì che occorre fornire opportune indicazioni per la individuazione delle risorse idriche delle portate da riservare nonchè dei singoli abitanti o gruppi di abitanti da servire, in conformità al piano approvato;

Considerato che, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 1090, il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato al riguardo con voto numero 1853/68 in data 11 aprile 1969;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948;

Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, è disposto, per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, il vincolo sulle risorse idriche indicate nell'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Aosta, addì 26 agosto 1969

Il Presidente della Giunta regionale

Numero d'ordine schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate			Denominazione dei comuni serviti
	Denominazione delle risorse e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua (m.s.l.m.)	Portata lit/sec	
3'	Sorgente Freboudze, Courmayeur	1.650	100	Aosta
3'	Sorgente Tronchey, Courmayeur	1.610	55	Charvensod
3'	Sorgente Peuterey, Courmayeur	1.510	145	Gressan, Pollein, Roisan, Saint-Christophe, Sarre
7'	Sorgente Champillon, Doues	2.070	6	Doues
7''	Presa dal torrente Arpy, Morgex	1.980	2	Morgex
8a	Sorgente Arpisson, Pollein	2.626	10	Pollein
8'	Sorgente Chavacourt e Tratzevé, Valtournanche	2135/2361	50	Valtournanche
8''	Sorgente Pian di Verraz, Ayas	2045/2030	32	Ayas
9'	Sorgente Muntil, Gressoney St. Jean	1.960	8	Grossoney St. Jean
10	Sorgente Issologne, Nus	1.400	5	Nus

Il numero d'ordine dello schema d'adduzione riportato nella prima colonna corrisponde a quello indicato nel piano regolatore degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1969).

Aosta, addì 26 agosto 1969

(11712)

Visto, *il Presidente della Giunta regionale*

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.